

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente è titolare di un conto corrente sul quale sono stati accreditati - in data 16.2.2009 - € 118.000,00 a seguito della scadenza di un BOT annuale a lui intestato. In pari data il cliente, dopo essersi accertato della disponibilità delle somme, presentava allo sportello della banca resistente due disposizioni di bonifico (€ 55.000,00 e € 63.000,00) per le quali indicava, nel relativo modulo, il 17.2.2009 quale data di valuta per il beneficiario. L'indicazione di una data valuta fissa aveva comportato l'applicazione di una valuta per l'ordinante retrodatata, rispetto alla valuta per il beneficiario, di tre giorni lavorativi; ciò, aveva determinato uno scoperto per valuta nel periodo dal 12 al 15 febbraio 2009 generando competenze di chiusura per € 1.292,82 registrate sull'estratto conto al 31.3.2009.

In relazione a quanto sopra, con reclamo del 27.4.2009, il ricorrente - nel precisare di avere indicato una data valuta fissa su indicazione dell'addetto allo sportello, al cui ausilio era dovuto ricorrere in presenza di un "*nuovo modulo di difficile interpretazione e compilazione*" - chiedeva alla banca resistente il rimborso della

somma addebitata oltre al risarcimento dei danni morali ed esistenziali. Precisava inoltre che essendo egli stesso il beneficiario dei due bonifici, non avrebbe avuto alcuna necessità di indicare una valuta fissa se non fosse stato indotto in errore dal personale di sportello.

Riferisce il ricorrente di aver ricevuto riscontro solo a seguito di numerosi solleciti e dopo aver presentato un esposto in Banca d'Italia.

La banca con nota del 6.10.2009, indirizzata anche all'Organo di Vigilanza, precisava di aver già fornito riscontro al ricorrente con la lettera del 4.8.2009, di cui trasmetteva copia, e con la quale respingeva le istanze risarcitorie del ricorrente in quanto la valuta per il beneficiario risultava indicata nel modulo da lui controfirmato. Tale indicazione, come previsto nei relativi fogli informativi, aveva determinato una retrocessione di tre giorni lavorativi rispetto alla valuta indicata, generando uno scoperto di valuta da cui erano derivate le competenze in contestazione.

In riscontro a tale lettera il ricorrente con nota del 24.2.2010, chiedeva alla banca di conoscere *“la data in cui siano state introdotte per legge le Norme Contrattuali”* che prevedevano la retrocessione in caso di valuta fissa per il beneficiario, posto che la stessa non era stata mai applicata in passato per operazioni della specie. Chiedeva inoltre, nel caso in cui fossero state introdotte modifiche, di specificarne la data trasmettendo copia della relativa accettazione da parte sua.

Il ricorrente, dopo avere esposto i fatti, ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di condannare la banca al:

1. “rimborso della somma di € 1.196,32 [...] oltre gli interessi maturati”;
2. “risarcimento per il danno subito e per i due versamenti straordinari effettuati uno di € 400,00 e un altro di € 200,00 per la copertura del conto”;
3. reintegro degli interessi che sarebbero stati praticati sul conto corrente in assenza di scopertura;
4. risarcimento del danno morale ed esistenziale;
5. risarcimento per le spese di giudizio innanzi all'ABF.

In tale sede ha anche puntualizzato di aver disposto già in passato bonifici con valuta fissa senza che venisse applicata alcuna retrocessione e ha prodotto a supporto delle proprie affermazioni l'estratto conto al 31.12.2007.



Inoltre ha precisato che, in conformità alla normativa di trasparenza, prima di addebitare la somma in contestazione, il responsabile avrebbe dovuto *“ricevere l’assenso in forma scritta”* da parte sua.

In sede di controdeduzioni l’intermediario ha preliminarmente osservato che la somma contestata dal ricorrente pari a € 1.196,32 non trova diretto riscontro nei documenti contabili; ha poi riepilogato i fatti, precisando di aver dato esecuzione ai bonifici disposti dal ricorrente il 18.2.09 e ha escluso ogni responsabilità del proprio personale nel suggerire al cliente l’indicazione di una valuta fissa, precisando che gli unici dati richiesti avevano riguardato le coordinate bancarie ed il codice IBAN del beneficiario.

In particolare, la richiesta di una valuta fissa per il beneficiario aveva determinato - come previsto nel relativo foglio informativo a disposizione della clientela - una retrodatazione della valuta di addebito. Lo scoperto per valuta, in applicazione delle condizioni vigenti alla data delle operazioni – rese note al cliente con il documento di sintesi del 4.1.2009 – aveva determinato competenze per € 1.292,82 che, addebitate alla chiusura contabile del 31.3.2009, aveva prodotto un saldo debitore pari a € 355,05.

La permanenza del saldo debitore comportava l’addebito di ulteriori interessi e spese, sicchè il saldo debitore alla chiusura del 30.6.09 si attestava a € 398,08. Il ricorrente in data 2.9.2009 versava la somma di € 400,00 non sufficiente peraltro anche alla copertura degli ulteriori interessi e spese nel frattempo maturati. Pertanto alla data del 30.9.2009 – in applicazione delle nuove condizioni economiche introdotte l’11.5.2009 e debitamente comunicate al cliente – venivano addebitati ulteriori interessi, spese e commissioni che comportavano un residuo saldo debitore pari a € 75,84, coperto dal ricorrente con un versamento di € 200,00 il 7.10.2009.

La banca ha poi precisato che con lettera del 24.10.2009 il ricorrente aveva contestato anche l’estratto del conto corrente al 30.9.2009, il cui saldo a debito sarebbe stato diretta conseguenza della mancata definizione del precedente reclamo; aveva altresì richiamato, impropriamente, l’applicazione al proprio caso delle disposizioni in materia di valuta dettate dalla direttiva europea 2007/64/CE allegando l’informativa fornita in merito dalla stessa banca.



L'intermediario, a questo punto, forniva l'ultimo e definitivo riscontro con lettera del 5.11.2009 sottolineando l'"*inconferenza*" delle nuove disposizioni al caso in questione, non ritenendo pertanto di rispondere alle ulteriori richieste del ricorrente.

Alla luce di quanto esposto la banca, nel ribadire la correttezza degli addebiti effettuati, ha chiesto al Collegio di respingere le istanze risarcitorie del cliente sottolineando *"la mancata corrispondenza con gli addebiti effettivamente registrati e l'intrinseca inaccogliabilità di richieste relative a non precisati e non quantificati diversi danni, e segnatamente a pretesi danni morali ed esistenziali"*

Ai fini della decisione va inoltre rilevato che:

- gli ordini di bonifico impartiti dal cliente, che recano l'indicazione di una valuta fissa (17.2.2009), sono datati 16.2.2009 e risultano eseguiti - per stessa ammissione della banca - il successivo 18 febbraio;
- nel documento di sintesi al 2.1.2009, allegato dalla banca, non risulta indicata la retrocessione in caso di valuta fissa beneficiario, che invece risulta dall'estratto del foglio informativo relativo ai bonifici aggiornato al 1° aprile 2008;
- non risulta agli atti la copia del contratto di conto corrente, la cui stipula risale presumibilmente al 2004 (cfr documento di sintesi);
- la ricevuta del bonifico effettuato il 23.10.2007 e l'estratto conto al 31.12.2007 da cui risulta l'operazione non sono idonei da soli a comprovare la mancata retrocessione di valuta in quell'occasione. Infatti in assenza dell'ordine del cliente non è dato rilevare se anche in quel caso fosse stata indicata una valuta fissa per il beneficiario;
- anche qualora non si fosse generato lo scoperto, il tasso creditore del c/c sarebbe stato pari allo 0% (cfr documento di sintesi prodotto dalla banca); ciò in quanto una remunerazione - sia pur minima - del conto è prevista solo in caso di giacenze superiori ad una determinata soglia (non raggiunta nella citata ipotesi).
- in calce al modulo di bonifico, nella parte relativa alle norme che regolano l'incarico si legge che *"l'importo massimo delle commissioni applicabili dalla banca al bonifico è indicato nel contratto del conto di addebito oppure, in mancanza, nei relativi fogli informativi. L'incarico è altresì regolato dalle norme del contratto di conto corrente di addebito, in quanto applicabili"*. Nessun



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riferimento si rinviene per le valute. richiamando a proposito dell'inammissibilità di questi ultimi la decisione del Collegio di Milano n. 39/10.

DIRITTO

Il ricorso in esame solleva il problema della legittimità della prassi bancaria del “disallineamento valute” nella fase temporale precedente all’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva sui sistemi di pagamento, che introduce il divieto di antergazione di valuta per l’addebito di bonifici. La nuova disciplina prevede, infatti, che la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non possa precedere la giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto.

Si può osservare preliminarmente che la determinazione delle valute è stata rimessa in passato alla regolamentazione contrattuale del rapporto, nulla prevedendo la disciplina codicistica. A tal riguardo, si evidenzia che nel caso in esame non risultando agli atti il contratto non è stato possibile appurare l’esistenza di un accordo in proposito. L’ultimo documento di sintesi, inviato dalla banca e che riepiloga le condizioni in vigore, non contiene riferimenti alle valute da applicare ai bonifici quali quello oggetto della controversia. Appare a questo punto particolarmente illuminante la richiesta del ricorrente alla banca di conoscere “*la data in cui siano state introdotte per legge le Norme Contrattuali*” che prevedevano la retrocessione in caso di valuta fissa per il beneficiario, posto che la stessa non era stata mai applicata in passato per operazioni della specie. Il cliente ha inoltre chiesto, nel caso in cui fossero state introdotte modifiche, di specificarne la data trasmettendo copia della relativa accettazione da parte sua. Tali quesiti sono segno evidente del difetto di informazione che ha contraddistinto i rapporti tra il ricorrente, correntista cliente della banca e l’intermediario e che è alla base della sua richiesta di rimborso delle somme addebitate.

Considerando le circostanze che hanno accompagnato la conclusione dell’operazione di accredito delle somme nella forma del bonifico, vi è da rilevare che il cliente ha sottoscritto il modulo (con data valuta fissa) facendo presumibilmente affidamento sulle indicazioni del personale addetto all’operazione,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

appurando solo in un secondo momento le conseguenze economiche (determinate dalla menzionata “antergazione”) della scelta effettuata. Pertanto, non essendo stato il cliente posto nelle condizioni di conoscere le condizioni economiche praticate nell’operazione *de quo*, appare ragionevole verificare l’affermazione dello stesso, ovvero che in precedenti occasioni egli avesse disposto bonifici con valuta fissa senza che venisse applicata nessuna retrocessione. Depone, al riguardo, in senso favorevole l’estratto conto al 31.12.2007 prodotto dal ricorrente, dal quale non appare l’applicazione della suddetta prassi a fronte di bonifici con data fissa. Pertanto appare fondata la domanda del rimborso della somma addebitata, nella misura richiesta di euro 1.196,32. Non altrettanto dicasi per la richiesta degli interessi convenzionali, poiché dal documento di sintesi emerge che il tasso creditore è pari allo 0%.

Per quanto concerne, poi, la domanda relativa al risarcimento del danno morale ed esistenziale, essa è da ritenere non meritevole di accoglimento, in quanto del tutto generica e priva di qualsiasi supporto probatorio (cfr. anche le condivisibili osservazioni del Collegio ABF di Milano, con decisione n. 39/10).

P.Q.M.

Il Collegio, rigettata ogni altra domanda, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo domandato di € 1.196,32. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI